



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 29S-2020 a carico di (minore)

*

Premesso che

- A) in data 14 agosto 2020, il Sig. Davide Colombarini, nella sua qualità di Direttore di Torneo, trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf rapporto informativo in relazione a quanto verificatosi da parte di in occasione della "Gara Nazionale Trofeo Città di Modena" disputatasi presso il Golf Club Modena in data 12-13 agosto.
- B) La Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf provvedeva quindi alla immediata apertura del relativo procedimento disciplinare nei confronti di , così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- C) In data 24 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- D) In base al rapporto informativo risultava che alla buca 18 avesse dolosamente immesso in gioco una pallina, non avendo trovato quella originaria in mezzo a delle sterpaglie sulla penisola di destra del fairway. Si legge nel rapporto informativo: *"Giunta nei pressi del green la sig.ina " compagna di team di "chiedeva informazioni su cosa aveva fatto, in quanto le era parso che la avesse fatto cadere una palla. La stessa immediatamente la informava di aver gettato una palla a terra...."*
- E) Detta circostanza veniva poi ammessa dalla innanzi al Comitato di gara coinvolto in merito all'accaduto una volta raggiunta la recording area.

- F) In data 28 agosto il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione ai sensi dell'art 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di sei mesi.
- G) In detto provvedimento si contestava a _____ la commissione dell'illecito previsto dall'art. 17 n. 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia, consistente nella *“dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole, di palla diversa da quella già in gioco”* e sanzionato con la sospensione per un periodo da dodici mesi a tre anni. Nell'indicazione della sanzione applicabile si era tenuto in debita considerazione la giovane età della minore, la sua ammissione di colpevolezza, il suo sincero pentimento e la circostanza riportata nella deposizione della sua compagna di gioco _____ (*“posso solo dire a parziale discolta della _____ che fino a quel momento aveva assunto un comportamento di gioco corretto anche nei confronti miei e dell'altra e dell'altra giocatrice così come confermo che alla mia prima domanda di spiegazioni su cosa stesse facendo dall'altra parte del lago non ha esitato un attimo ad ammettere scoppiando a piangere, il suo gesto antisportivo e si è scusata con noi più e più volte anche dopo la fine della gara”*).
- A) Con comunicazione via mail del 5 settembre _____ per il tramite dei genitori, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

decreto sanzionatorio

infliggendo a _____, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 n. 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla data del presente decreto sanzionatorio.

Milano, 8 settembre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)